



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SILVESTRI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SBORDONE | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 02/09/2020

FATTO

In data 12.07.2013, la ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione di centoventi quote dello stipendio e, sulla base di conteggio estintivo del 20.09.2017, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo a mezzo pec del 30.01.2020, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, delle commissioni di intermediazione, delle spese di istruttoria, delle commissioni di estinzione anticipata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e richiedeva il rimborso della complessiva somma di euro 4.621,56, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva nella misura di euro 200,00.

L'intermediario si costituiva ritualmente e deduceva la congruità delle detrazioni effettuati in sede di conteggio estintivo per le commissioni di gestione; l'infondatezza della richiesta di restituzione della quota non maturata delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria, della commissione di estinzione, concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.



L'art. 125 - sexies Tub costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il contratto espressamente esclude (art. 3.2) la rimborsabilità di quote delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione perché «maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del prestito». Tale clausola, come statuito dal Collegio di Coordinamento nella riferita decisione, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 sexies TUB.

Le spese di istruttoria (lett. A del prospetto economico) ammontano a euro 450,00 e sono dovute «per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito quali, esemplificativamente, l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata». La commissione di intermediazione (lett. F del prospetto economico) è pari a euro 5.400,00 e si riferisce a «oneri, se e per quanto dovuti, relativi alle attività svolte dall'intermediario del credito preposto all'offerta fuori sede a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e di gestione del prestito». L'intermediario resistente ha offerto in comunicazione l'incarico di attività di intermediazione del credito disposto il giorno immediatamente precedente a quello in cui è stato stipulato il finanziamento e risulta altresì intervenuto un agente in attività finanziaria. E' altresì presente la fattura a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore e della relativa distinta contabile. Secondo gli orientamenti dei Collegi, la commissione di intermediazione deve essere considerata up front perché diretta alla remunerazione dell'attività svolta in fase di collocamento del prestito da parte di un intermediario del credito ex art. 106 Tub. Medesimo carattere deve essere riconosciuto alle spese di istruttoria.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis.

Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi



che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo up front deve essere accolta nella misura di euro 170,72 per le spese di istruttoria e di euro 2.048,66 per le commissioni d'intermediazione.

Le commissioni di gestione pratica (lett. C del prospetto economico) sono «dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito, all'invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria ed all'incasso delle rate di ammortamento». Secondo l'intermediario resistente il rimborso della commissione di gestione è sottoposto ad un criterio contrattuale diverso dal pro rata temporis come testualmente indicato nel piano di ammortamento. Il rilievo è fondato. Il piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, quantifica le quote non maturate delle commissioni recurring ripartite - per ogni rata - "al tasso di interesse effettivo" sì che deve reputarsi contrattualmente convenuto un criterio contrattuale di rimborso. L'intermediario ha fornito prova della detrazione in sede di conteggio estintivo dell'importo di euro 9,78, corrispondente alla somma dovuta in virtù del predetto criterio contrattuale, sì che nulla è più dovuto per tale voce di costo.

Le commissioni di attivazione (lett. B del prospetto economico) sono «dovute e convenute per le prestazioni, gli oneri ed i rischi relativi all'attivazione del finanziamento presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende, ivi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altre amministrazioni ai sensi del punto 9 delle condizioni generali di contratto e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione medesima ad effettuare le trattenute e di ritardo nell'inizio delle trattenute stesse rispetto a quanto indicato al punto 5 delle condizioni generali di contratto». In conformità del consolidato orientamento dell'ABF tale costo ha carattere recurring perché riferibile all'intero svolgimento del rapporto negoziale e, al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale, l'importo delle commissioni di attivazione (euro 1.512,00) deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settantuno). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della quarantanovesima rata, la quota non maturata delle commissioni di attivazione è pari a euro 894,60.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro $(170,72 + 2.048,66 + + 894,60 =)$ 3,113,98 oltre interessi dalla data del reclamo.

La richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata non è suscettibile di accoglimento. Fermo restando che l'intermediario ha giustificato la previsione di tale costo, come statuito dal Collegio di Coordinamento (decisione 31 marzo 2020, n. 5909) «la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.». L'intermediario ha addebitato titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di euro 261,29. Tenuto conto che la durata residua del contratto, al momento dell'estinzione, era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a 10.000 euro, la somma



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

addebitata appare conforme al limite dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, come previsto dall'art. 125-sexies t.u.b.
La richiesta delle spese di assistenza difensiva non può essere accolta per la natura seriale delle questioni sottoposte.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.113,98, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO